

## CITTÀ DI SAVONA

### *Regolamento Edilizio*

ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONI N. 24 DEL 31 MARZO 1998 E N. 25 DEL 6 APRILE 1998

(Approvato con DPGR n. 141 del 24 maggio 1999, esecutivo il 17 settembre 1999)

MODIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

1. con deliberazione n. 90 del 19 novembre 1998
2. con deliberazione n. 19 del 27 aprile 2001 (abrogazione dell'articolo 40)
3. con deliberazione n. 54 del 17 dicembre 2004
4. con deliberazione n. 8 del 27 febbraio 2007
5. con deliberazione n. 59 del 18 dicembre 2007 (variazioni approvate dalla Regione Liguria con prescrizioni recepite con deliberazione consiliare n. 43 del 9 settembre 2008, esecutiva il 22 settembre 2008)

### TITOLO V

### NORME EDILIZIE DI INTERESSE IGIENICO, TECNOLOGICO ED ECOLOGICO –AMBIENTALE

#### **ART. 52 REQUISITI RELATIVI ALLA SICUREZZA**

7. I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone.
8. Le ringhiere ed i parapetti di balconi, poggioli, terrazzi, finestre, portefinestre, scale devono avere altezza non inferiore a mt 1,10 e, qualora realizzate con elementi metallici o comunque traforate, presentare una maglia tale da non consentire il passaggio di una sfera di diametro di cm
10. I parapetti dovranno essere resistenti allo sfondamento.
9. I soppalchi devono essere dotati di parapetti o di ripari equivalenti.

#### **ART. 61 VANI SCALA**

1. Sugli edifici esistenti sono ammesse deroghe, a condizione che non si tratti di globale ristrutturazione di un edificio o di interi corpi scala e che l'intervento progettato rappresenti comunque una dimostrata miglioria rispetto alla situazione preesistente, previo parere dell'Azienda Sanitaria Locale.

# TECNO SCALA

---

## CENTRO SPECIALIZZATO SCALE PER INTERNI

2. I vani scala delle case di abitazione devono essere aerati direttamente dall'esterno.
3. Quando sono illuminati esclusivamente dall'alto, le scale devono avere:
  - a) aperture apribili contrapposte nei fianchi del lucernario ;
  - b) apertura apribile al fondo delle scale in comunicazione con l'esterno.
4. I ballatoi e le rampe delle scale devono avere larghezza non minore di mt 1,20 ed i gradini devono avere pedata non minore di cm. 27 ed alzata non maggiore di cm. 18 ; quando trattasi di gradini con pedata a forma non rettangolare la larghezza media di dette pedate non deve essere inferiore a cm. 28 e la larghezza minima non inferiore a cm. 15.
5. Sono vietate le scale a chiocciola come unico accesso dall'esterno a locali abitabili.
6. Le unità immobiliari degli edifici con più di due piani abitabili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali, devono fruire di accesso da almeno una scala di tipo chiuso.
7. Si può derogare dalle precedenti prescrizioni per le scale secondarie di servizio e per quelle interne negli appartamenti.